

(N. 235)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEGNI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro della Difesa**

PACCIARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1949

Modificazione della tabella *B* allegata al decreto legislativo 12 marzo 1948 n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella fase di applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e tenute in particolare presenti, all'atto pratico, le ammissioni da fare ai sensi del comma 1° di tale articolo, si è rilevato che il numero dei posti assegnati ai vari gradi, nella tabella *B* allegata a detto decreto legislativo, non consente di provvedere in conformità dei fini che, col predetto articolo, l'Amministrazione si era ripromessa di conseguire.

Precisamente si è rilevato che, pur essendo ammissibile, per i gradi 8°, 9° e 10° della tabella, il numero complessivo di 24 posti ivi previsto, occorre una diversa assegnazione di posti ai singoli gradi predetti, attesa la constatazione di un numero di funzionari, da immettere nel grado 8°, sensibilmente superiore a quello originariamente previsto.

È bensì vero che l'articolo 18 consentirebbe il collocamento in soprannumero dei funzionari da immettere nel grado predetto. Ma

poichè, in forza dell'ultima parte di tale articolo, verrebbero ad essere inoperanti le eventuali vacanze nei gradi inferiori, mentre le vacanze compensative del soprannumero dovrebbero essere lasciate nei gradi superiori, ne deriverebbe che dovrebbero necessariamente rimanere esclusi dalla prevista sistemazione in ruolo una diecina di funzionari di grado superiore all'8° e risulterebbe privo di effetto l'aver fissato in 46, anzichè in un contingente inferiore di una diecina di unità, il numero complessivo dei posti della tabella B.

L'inconveniente è stato potuto constatare soltanto ora a motivo della particolare caratteristica della formazione del ruolo di cui trattasi. A differenza infatti di quanto normalmente avviene nella formazione di ruoli transitori, nei quali la preventiva determinazione dei posti è fatta sulla base certa della distribuzione numerica, nei vari gradi, di un personale già presente in servizio, nel caso in esame la formazione del ruolo avviene in buona parte, per il primo comma dell'articolo 17, sulla base di una situazione che, al momento della fissazione dell'organico, era imprecisata ed era riferita alla eventualità di domande e a criteri di varia opportunità che avrebbero in seguito dovuto pesare sulle determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Per ovviare all'inconveniente rilevato, è stato predisposto il disegno di legge allegato.

Si è ritenuto di dover dare, alla variazione, effetto dal 1° luglio u. s. essendo questa la data alla quale, con la entrata in vigore del

decreto legislativo predetto, va fatta la generale sistemazione del personale, senza differenziazioni di tempo che creerebbero inconvenienti e che non avrebbero giustificazione logica nei confronti di individui trovantisi sullo stesso piano di situazione giuridica.

La modificazione proposta, mentre consentirà una sistemazione del personale e dei servizi più logica e più aderente alle precise finalità dell'originario provvedimento legislativo, e risponde pertanto ad un interesse dell'Amministrazione, d'altra parte non ha in sè alcun aspetto che possa, in qualche modo, trovarsi in contrasto con altri interessi, in generale, dell'Amministrazione dello Stato.

Ed infatti:

a) non viene alterato il numero complessivo dei posti;

b) lo spostamento dei posti assegnati al ruolo transitorio riguarda, ed in una entità trascurabile, solo i gradi gerarchici meno elevati, che sono proprio quelli nei quali la definitiva soppressione dei posti avverrà a relativamente breve scadenza;

c) la modificazione riguarda infine un ruolo che, per il fatto di essere transitorio, non comporta, per il bilancio dello Stato, un impegno di spesa di carattere permanente bensì solo un impegno del tutto limitato nel tempo e, peraltro, di entità irrisoria (circa lire 300 mila annue) del quale comunque è assicurata la copertura con gli stanziamenti di bilancio esistenti sul capitolo al quale la spesa stessa dovrà far carico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ferma restando l'assegnazione complessiva di ventiquattro posti ai gradi 8°, 9° e 10°, nella tabella B allegata al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, il numero dei posti assegnati in detta tabella, per i singoli gradi predetti, è modificato come appresso:

grado 8° - Ispettore principale N. 15
 » 9° - Ispettore » 7
 » 10° - Ispettore aggiunto . » 2.

Alla spesa relativa a tale modifica sarà provveduto con lo stanziamento già iscritto al capitolo n. 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per l'esercizio finanziario 1948-1949.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° luglio 1948.